

Con sentenza **n. 29008 del 10.12.2009** la **Corte di Cassazione** ha stabilito la legittimità del licenziamento per giusta causa qualora il dipendente ponga in essere una condotta obiettivamente e soggettivamente idonea a ledere gli interessi dell'azienda, che faccia venir meno la fiducia che il datore di lavoro ripone nel lavoratore medesimo.

Tale è, ad avviso della Suprema Corte, il comportamento di colui che accusi pubblicamente il proprio datore di lavoro con affermazioni non corrispondenti alla realtà, che abbiano vasta eco sulla stampa ancorché locale e che compromettano, anche se solo momentaneamente, l'immagine e la professionalità del datore.

Viola, infatti, *“la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel lavoratore un esercizio da parte di quest'ultimo del diritto di critica che, superando i limiti del rispetto della verità oggettiva, si sia tradotto [...] in una condotta lesiva del decoro della impresa datoriale, suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro.”*.

Da sottolineare che non è necessaria l'effettiva perdita economica, essendo sufficiente la potenzialità data dalla perdita di immagine.